



Provincia di Campobasso

Comitato Unico di Garanzia

Aggiornamento del Regolamento del CUG della Provincia di Campobasso alla luce delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 2/2019 e del protocollo di intesa stipulato tra la Ministra per le pari opportunità e la famiglia e la rete Nazionale dei CUG

approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 30/07/2020

La Provincia di Campobasso

per l'attuazione dei principi di parità e di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nella logica dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) e per rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso e ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra donne e uomini nell'accesso al lavoro e sul lavoro, nonché la loro valorizzazione professionale e di carriera,

VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

VISTO il Decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n.183 contenente "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" i Comitati Pari Opportunità hanno cambiato denominazione, diventando Comitati Unici di Garanzia (CUG). Più recentemente la direttiva 2/2019 del Dipartimento funzione pubblica e Dipartimento Pari opportunità, indica le misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati nelle P.A

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 che ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere;

VISTO il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 14 concernente “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Direttiva 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTA la Direttiva 2/19 del 16 luglio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche;

VISTA la determinazione dirigenziale del Dirigente del II Settore n. 34 del 10 gennaio 2018 che ha istituito il Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Campobasso;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il regolamento del Comitato unico di garanzia alla luce delle indicazioni di cui alla direttiva n. 2 del 16 luglio 2019 sopra richiamata, nonché del protocollo di intesa stipulato tra la Ministra Bonetti e la Rete Nazionale dei CUG, che si sofferma sul ruolo di “antenne” in merito alla violenza di genere all’interno delle Amministrazioni che il CUG è chiamato a svolgere;

PRESO ATTO CHE il CUG della Provincia di Campobasso fa parte della Rete Nazionale dei CUG da a ottobre 2018;

ADOTTA

Il Regolamento del CUG quale espressione dell'autoregolamentazione del Comitato, che regola il funzionamento di detto Organismo e le relazioni all'interno e all'esterno dell'Ente.

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Composizione e sede
Art. 3	Procedure di nomina dei/le Componenti e loro durata in carica
Art. 4	Compiti del/la Presidente, del/la Vicepresidente e della Segreteria
Art. 5	Competenze del CUG
Art. 6	Modalità di funzionamento
Art. 7	Dimissioni dei componenti e surroga
Art. 8	Commissioni e gruppi di lavoro
Art. 9	Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione
Art. 10	Relazione annuale
Art. 11	Rapporti tra il Comitato ed altri attori istituzionali interni ed esterni
Art. 12	Obbligo di riservatezza
Art. 13	Validità e modifiche del Regolamento
Art. 14	Norma finale

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito CUG, della Provincia di Campobasso, istituito con Determinazione del Dirigente II Settore n. 34 del 10 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011.

Il CUG ha sostituito, accorpandone le funzioni, i comitati pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del Mobbing precedentemente previsti dalla normativa.

Art. 2 - Composizione e sede

Il CUG è composto da:

- n. 3 componenti in rappresentanza dell'Ente;
- n. 3 componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. 165/2001;
- un pari numero di supplenti per un totale di complessivi 12 componenti più il/la Presidente.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG.

Hanno diritto di voto solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Il CUG ha sede presso la Provincia di Campobasso.

Art. 3 – Procedure di nomina dei/le Componenti e loro durata in carica

La nomina dei/le Componenti rappresentanti dell'Amministrazione viene effettuata dall'Amministrazione in esito all'espletamento di una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell'Amministrazione. Al fine di assicurare che la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, viene diramato un interpello con la definizione dei requisiti di preferenza.

Il CUG dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento, e comunque fino alla costituzione del nuovo CUG. Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei/le Componenti del Comitato è rinnovabile purché le persone risultino, ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto conto dell'attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico. I/Le Componenti designati/e da ciascuna delle organizzazioni sindacali, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001, sono nominati dalle medesime e la durata del loro mandato è rinnovabile.

Art. 4 – Compiti del/la Presidente, del/la Vicepresidente e della Segreteria

Il/la **Presidente** rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei/le componenti, e ne coordina i lavori. Il/la Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della Provincia.

Il/la Presidente:

1. adotta le misure che favoriscano un buon funzionamento del Comitato;
2. coordina l'operatività delle iniziative approvate dal Comitato;
3. trasmette la relazione annuale ai vertici dell'Amministrazione, all'OIV e alle OO.SS;
4. assicura che le prerogative del Comitato siano rispettate;
5. comunica al Dirigente delle risorse umane la revoca dall'incarico dei /le componenti);
5. comunica ai rispettivi Dirigenti di riferimento dei/le componenti, la convocazione delle sedute dei lavori del Comitato e delle sue articolazioni, nonché l'effettiva partecipazione dei /le componenti stessi/e, al fine della totale equiparazione del lavoro svolto presso il Comitato a servizio effettivamente prestato.

Il /la **Vicepresidente** viene eletto/a annualmente, ed eventualmente riconfermato/a, tra i/le componenti che propongono la propria candidatura in sede di assemblea plenaria. Viene eletto/a in tale circostanza a maggioranza e con scrutinio palese. In caso di parità di voti tra due o più candidati il/la Presidente sceglie il/la Vicepresidente. In assenza di candidature il/la Presidente sceglie il/la Vicepresidente un/una componente di sua fiducia. Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza o/e impedimento.

Il/la Presidente individua tra i/le Componenti che si rendono disponibili una o più persone per lo svolgimento delle attività di **Segreteria** che prevede la cura la raccolta dei verbali delle riunioni, la corrispondenza interna ed esterna e l'archiviazione del materiale.

Art. 5 – Competenze del CUG

Al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e di contrasto del mobbing.

Funzione propositiva espletata su:

- 1) predisposizione di Piani di azioni positive;
- 2) promozione di iniziative dirette a favorire le politiche di conciliazione vita privata/lavoro;
- 3) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di progetti e interventi, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, di prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione, violenza e mobbing;
- 4) formulazione di proposte in ordine ai criteri di valutazione del personale e sui bilanci di genere.

Funzione consultiva espletata su:

progetti di riorganizzazione dell'amministrazione, sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa, sugli interventi di conciliazione, nonché sui criteri di valutazione del personale ai fini della prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione.

Compiti di verifica:

- a) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità mediante la redazione e l'invio della relazione annuale (entro il 30 marzo) sulla situazione del personale, in ordine allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive;
- b) sugli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, delle indennità e posizioni organizzative, anche al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne;
- c) sulla assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera,

nella sicurezza sul lavoro, nonché di violenza di genere anche alla luce del protocollo di intesa nazionale stipulato tra la Ministra Bonetti e la rete Nazionale dei CUG di cui il CUG della Provincia di Campobasso fa parte.

Il CUG, inoltre:

- 1) promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.
- 2) raccoglie dati relativi alle materie di propria competenza che l'Amministrazione è tenuta a fornire.
- 3) collabora con l'Amministrazione per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale e psichica; l'Amministrazione fornisce al C.U.G. le risorse, i dati e le informazioni necessari a garantirne l'effettiva operatività.
- 4) Il Comitato, in esito alle attività menzionate, può segnalare le eventuali situazioni critiche ai soggetti funzionalmente e territorialmente competenti. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del Comitato sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
- 5) Il Comitato segnalerà agli organismi competenti qualsiasi forma di violenza di genere, rilevata all'interno dell'Amministrazione, di cui verrà a conoscenza.
- 6) **Il Comitato lavorerà all'attuazione del protocollo firmato tra la Rete nazionale dei Cug, di cui è parte, e la Ministra Bonetti - con delega alle pari opportunità e alla famiglia- adottato anche dalla Provincia di Campobasso.**
- 7) **Il Comitato di Garanzia della Provincia di Campobasso, in aggiunta a quanto sopra descritto, intende dar vita ad una rete regionale dei CUG presenti nel territorio e fungere da collegamento tra questi e la Rete Nazionale dei CUG.**

Art. 6 – Modalità di funzionamento

Il CUG è unico ed esplica le proprie funzioni nei confronti di tutto il personale, lavoratrici e lavoratori di ogni ordine e grado.

Il CUG si riunisce periodicamente, su convocazione formale del Presidente, di norma almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del CUG deve essere formulata per iscritto, a mezzo fax o mail, ai componenti effettivi e supplenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni. La convocazione sarà inviata per conoscenza anche ai Dirigenti di Settore. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del CUG nonché al proprio supplente.

Il CUG può validamente assumere decisioni/deliberazioni quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Hanno diritto al voto solo i componenti effettivi; i componenti supplenti esercitano il diritto di voto qualora siano presenti in sostituzione di un componente assente. I componenti supplenti possono in ogni caso assistere alle riunioni con possibilità di partecipare alle discussioni senza diritto di voto.

L'attività del CUG è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.

Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate. Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto entro l'inizio della seduta successiva.

Le riunioni si terranno in via prioritaria in presenza ma, in caso di necessità, potranno tenersi on line.

Art. 7 - Dimissioni dei componenti e surroga.

Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente del CUG, mediante consegna all'ufficio protocollo. Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro e ne dà comunicazione al Dirigente del Personale.

Le dimissioni del Presidente sono comunicate, in forma scritta, al CUG e al Dirigente del Personale, mediante consegna all'ufficio protocollo.

La surroga dei componenti avviene, di norma, entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni.

Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro, avvalendosi anche di esperti esterni, nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 9 - Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione

I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

L'Amministrazione favorisce l'operatività del CUG e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal CUG. L'Amministrazione provvederà a realizzare sul proprio portale web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.

Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di propria competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

L'Amministrazione richiederà l'intervento di rappresentanti del CUG alle riunioni di Commissioni interne all'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del CUG.

L'Amministrazione può altresì invitare, in qualità di uditore, un rappresentante del CUG al tavolo delle trattative tra la Delegazione Trattante e le RSU, qualora l'argomento abbia inerenza alle tematiche del mobbing o delle pari opportunità.

Art. 10 – Relazione annuale

Il Comitato, ricevuti i dati necessari dall'Amministrazione (Allegato 1 alla Direttiva n. 2/2019), redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, sulla base dei dati che l'Amministrazione è tenuta a fornire come previsto dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La relazione contiene anche le informazioni di cui al monitoraggio dello stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive, che è precipuo compito del Comitato. La relazione viene trasmessa al Presidente della Provincia, all'OIV, alle OO.SS. (cfr art. 4).

Tale relazione deve essere trasmessa anche all'Organismo indipendente di Valutazione (OIV), in quanto rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile. In ragione del collegamento con il ciclo della performance, il Piano triennale di azioni positive deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano della performance.

Art. 11 - Rapporti tra il Comitato ed altri attori istituzionali interni ed esterni

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il Comitato provvede ad aggiornare l'apposita sezione del sito web

dedicata alle proprie attività in collaborazione con gli uffici deputati alla comunicazione istituzionale.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli Organismi che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso, e si raccorda, come precisato anche dalla direttiva n. 2/2019, con:

- a) il/la Dirigente delle risorse umane
- b) il/la Consigliere di parità regionale e provinciale
- c) il/la Consigliere di fiducia (a seguito di sua istituzione)
- d) il/la RSSPP
- e) lo Sportello di ascolto (a seguito di sua istituzione)
- f) il Nucleo di valutazione
- g) il/la Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
- h) il/la Responsabile della protezione dei dati personali
- i) l'Ufficio procedimenti disciplinari
- l) altri C.U.G.
- m) altri soggetti esterni, nazionali e internazionali. A tal proposito, il CUG della Provincia di Campobasso intende creare una rete regionale dei CUG del territorio molisano.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori sono utilizzati ed eventualmente conservati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 13 - Validità e modifiche del regolamento

Il Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e viene inviato, per opportuna informazione, al Dirigente per le risorse umane, al Dirigente del Sistema informativo, al Segretariato Generale ed all'OIV.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e ne viene data la più ampia diffusione interna attraverso le attività di comunicazione ed informazione che il Comitato riterrà più opportune. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione e su Intranet ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.

Art. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia ed alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/3/2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" nonché alla direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità. «Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle Amministrazioni pubbliche».